



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 119 del 04/08/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI CAPIDISTRETTO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E COMUNALI PERIODO 01/08/2026 - 31/07/2028 ED EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO

L'anno **duemilaventisei** addì **quattro** del mese di **agosto** alle ore **15:00** nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

CHIARA LANZONI	VICESINDACO	Presente
FORNASARI LUCA	ASSESSORE	Presente
MEDICI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
TAGLIAVINI FIORELLO	ASSESSORE	Presente
CREMA GIANLUCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICESINDACO, la Sig.ra CHIARA LANZONI che, riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI CAPIDISTRETTO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E COMUNALI PERIODO 01/08/2026 - 31/07/2028 ED EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 19.12.2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2026 – 2028 e la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 226 del 23.12.2025 di approvazione della parte finanziaria del P.E.G. per l'anno 2026;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative a scuole di ogni ordine e grado" che prevede l'utilizzo degli edifici e attrezzature scolastiche, comprese palestra e impianti sportivi, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e prevede altresì la facoltà degli Enti Locali proprietari di disporre la temporanea concessione degli edifici e delle attrezzature scolastiche, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. 297/94;
- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 30, 42 e 107;
- la Legge 289/2002, art. 90 comma 26, che stabilisce che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;
- la Legge del 07/04/2026 n. 53 che attribuisce agli enti locali un ruolo diretto nell'assegnazione degli impianti sportivi scolastici a società ed associazioni sportive per attività fuori dall'orario scolastico e al di fuori delle attività extracurricolari già previste dal PTOF;"

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente n. 153 del 29/07/2022, la Provincia di Reggio Emilia ha approvato l'Accordo con i Comuni capidistretto di Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio Emilia e Scandiano per la gestione delle palestre annesse agli

istituti scolastici provinciali e comunali per il periodo 01/08/2022 – 31/07/2024, con esercizio dell'opzione di rinnovo per il successivo biennio fino al 31 luglio 2026;

- la modalità dell'accordo con le amministrazioni comunali per la gestione delle proprie palestre in orario extrascolastico, praticata dalla Provincia fin dal 1998, ha rappresentato la soluzione più conveniente ed efficace per coniugare le esigenze del mondo sportivo locale, caratterizzato dalla presenza di un forte tessuto associativo, con l'attività didattica degli Istituti scolastici, favorendo la più ampia diffusione della pratica sportiva in zone del territorio scarsamente dotate di idonee strutture impiantistiche in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa e dagli orientamenti programmatici della Provincia di Reggio Emilia;
- il testo dell'accordo sopra citato prevede, altresì, l'utilizzo di impianti sportivi comunali da parte di Istituti Scolastici di competenza provinciale in orario scolastico, per lo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive, laddove gli impianti sportivi provinciali annessi agli istituti scolastici presenti nei comuni sopra elencati, non siano sufficienti a garantire il completamento del fabbisogno orario curricolare quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre", predisposto ogni anno dal Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica e autorizzato da ciascun Comune;
- all'accordo sopra citato si allega come parte integrante e sostanziale il "Regolamento utilizzo impianti sportivi provinciali e comunali presenti nei comuni distrettuali. Norme di comportamento obbligatorie in capo agli istituti scolastici e alle società sportive" che Provincia e Comuni si impegnano ad osservare e a far osservare a tutti i fruitori degli impianti;
- il Comune di Guastalla ha approvato tale accordo con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 13/09/2022;

DATO ATTO che:

- la Provincia di Reggio Emilia, con comunicazione assunta al protocollo del Comune di Guastalla al n. 0018070 del 05/07/2024, ha inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 di rinnovare tale accordo per il periodo 01.08.2024 – 31.07.2026;
- Il Comune di Guastalla ha inviato riscontro formale e parere favorevole in merito al suddetto rinnovo mediante comunicazione assunta al protocollo dell'ente al n. 0018656 del 10/07/2024;

RILEVATO che l'esito positivo dell'esperienza maturata nel corso di questi anni ha consolidato un proficuo sistema di relazioni fra amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e terzo settore tale da suggerire la prosecuzione del rapporto di collaborazione così come definito negli accordi in scadenza al 31 luglio 2026;

CONSIDERATO che:

- le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi di cui all'art.15 della L. 241/1990 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Amministrazione provinciale intende proseguire senza soluzione di continuità, per le finalità sopra esposte, il rapporto di collaborazione descritto nelle considerazioni che precedono come attività di interesse comune, condivisa con i Comuni capidistretto di Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio Emilia e Scandiano;

DATO ATTO che:

- la Provincia di Reggio Emilia, con Decreto del Presidente n. 110 del 30/07/2026, ha approvato per il periodo 01/08/2026 - 31/07/2028, salvo rinnovo espresso per una sola volta compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a bilancio, lo schema di Accordo con i Comuni di Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio Emilia e Scandiano che disciplina l'utilizzo e la gestione delle palestre annesse agli istituti scolastici provinciali e comunali ubicati nel territorio dei comuni stessi, quale attività di interesse comune, nonché il

“Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi provinciali e comunali presenti nei comuni distrettuali. Norme di comportamento obbligatorie in capo agli istituti scolastici e alle società sportive”;

– l’approvazione dello schema di Accordo tramite suddetto Decreto consente di realizzare opportunamente l’interesse pubblico di cui alla fattispecie trattandosi di atto avente contenuto gestionale che non attua il trasferimento o la limitazione delle competenze istituzionali, non modificandone l’assetto;

– le palestre provinciali oggetto dell’accordo sono quelle annesse ai seguenti Istituti scolastici presenti nei Comuni capidistretto:

✓ Istituto Superiore "Cattaneo – Dall’Aglio" di Castelnovo ne’ Monti;

✓ Istituto Tecnico "Einaudi" di Correggio;

✓ Istituto Superiore "Russell" di Guastalla;

✓ Istituto Superiore "D’Arzo" di Montecchio;

✓ Istituto Superiore "Gobetti" di Scandiano;

– le palestre comunali oggetto dell’accordo in parola utilizzate dalle scuole superiori di secondo grado presenti nei Comuni capi distretto sono le seguenti:

• Tensostruttura comunale-Campi Tennis, Palazzetto Sport M. Bonicelli, Palestra Scuola media Bismantova, a Castelnovo ne’ Monti, utilizzate dagli istituti Cattaneo-Dall’Aglio e N. Mandela;

• Palazzetto D.Pietri, Nuova Palestra Einaudi 2, Palestra Budrio a Correggio, utilizzati dagli istituti R. Corso, L. Einaudi e IPSIA Convitto R. Corso;

• Pala Chiarelli-Donati a Guastalla, utilizzati dagli istituti B. Russell e M. Carrara;

• Nuova Tensostruttura comunale a Montecchio, utilizzata dall’istituto S. D’Arzo;

• Arcostruttura e Palaregnani a Scandiano utilizzati dall’istituto P. Gobetti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra elencate, di procedere all’approvazione dell’allegato accordo tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Guastalla che disciplina l’utilizzo, in condizioni di reciprocità, degli impianti sportivi di proprietà della Provincia annessi all’istituto scolastico “B. Russell” e dell’impianto sportivo comunale Pala Chiarelli-Donati, per il periodo 01/08/2026 - 31/07/2028, salvo rinnovo espresso per una sola volta, unitamente al “Regolamento utilizzo impianti sportivi provinciali e comunali presenti nei comuni distrettuali. Norme di comportamento obbligatorie in capo agli istituti scolastici e alle società sportive” quale parte integrante e sostanziale del suddetto Accordo;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la Responsabile del Settore Cultura, Turismo e Sport dott.ssa Maria Luisa Farina, come da incarico conferitole con atto amministrativo n. 14 del 01/04/2025;

- che, ai sensi del vigente PTPCT, non risultano pervenute dichiarazioni di conflitto di interesse né da parte del Responsabile interessato né da parte dell’Organo Collegiale, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- che verranno effettuate le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs.14/03/2013 n. 33;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Settore Cultura, Turismo e Sport ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di approvare l'“Accordo con i comuni capi distretto per la gestione delle palestre annesse agli istituti scolastici provinciali e comunali – periodo 01/08/2026 – 31/07/2028” tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Guastalla, che disciplina l'utilizzo, in condizioni di reciprocità, degli impianti sportivi di proprietà della Provincia annessi all'istituto scolastico “B. Russell” e dell'impianto sportivo comunale Pala Chiarelli-Donati, per il periodo 01/08/2026 - 31/07/2028, salvo rinnovo espresso per una sola volta, unitamente al “Regolamento utilizzo impianti sportivi provinciali e comunali presenti nei comuni distrettuali. Norme di comportamento obbligatorie in capo agli istituti scolastici e alle società sportive” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di autorizzare il Responsabile del settore competente a sottoscrivere digitalmente, per conto del Comune di Guastalla, l'accordo e il regolamento allegati;

3) di dare mandato ai Responsabili degli uffici competenti di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti necessari, al fine di dare attuazione alle disposizioni espresse nel presente atto.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. Nr. 267/2000 e e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL VICESINDACO
CHIARA LANZONI

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA

SCHEMA “ACCORDO CON I COMUNI CAPIDISTRETTO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E COMUNALI (PERIODO 01/08/2026 - 31/07/2028) ED EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO”

Accordo con il Comune di Guastalla per l'utilizzo, in condizioni di reciprocità, degli impianti sportivi di proprietà della Provincia annessi all'istituto scolastico “B. Russell” e dell'impianto sportivo comunale Pala Chiarelli-Donati per il periodo 01.08.2026 - 31.07.2028 salvo eventuale rinnovo per un ulteriore biennio.

Art. 1

Il presente accordo stipulato fra Provincia di Reggio Emilia e Comune di Guastalla regola i rapporti reciproci fra i due Enti sottoscrittori in qualità di concedente e concessionario in relazione all'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà con lo scopo di destinarli allo svolgimento di attività e iniziative curricolari ed extracurricolari di scienze motorie e sportive.

La Provincia, in qualità di concedente, ed il Comune, in qualità di concessionario, osservano il presente accordo per l'utilizzo della palestra annessa all'Istituto scolastico “B. Russell” e della palestra annessa al medesimo istituto ma in uso all'Istituto scolastico “M. Carrara”, di proprietà provinciale, in orari extrascolastici per favorire nella realtà locale la pratica di attività motorie e sportive.

Resta inteso che la priorità nell'utilizzo di detto impianto è riservata agli Istituti scolastici.

Successivamente alla determinazione del calendario scolastico il concessionario potrà provvedere all'assegnazione definitiva dei turni di allenamento richiesti da Società o Gruppi sportivi.

Il Comune, in qualità di concedente, e la Provincia, in qualità di concessionario, osservano il presente accordo per l'utilizzo dell'impianto sportivo Pala Chiarelli-Donati, di proprietà comunale, in orari scolastici per lo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive da parte di Istituti Scolastici di competenza provinciale.

Art. 2

Il presente accordo ha validità a decorrere dal 1 agosto 2026 sino al 31 luglio 2028, salvo rinnovo espresso per una sola volta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a bilancio.

Eventuali modifiche e variazioni al presente accordo, concordate fra gli Enti, saranno adottate con appositi atti assunti dagli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

Per particolari esigenze sarà possibile, all'inizio di ogni stagione sportiva, concordare ulteriori precisazioni e modalità di dettaglio nel rispetto del presente accordo.

Tali nuove modalità saranno formalizzate dai due Enti attraverso atti separati.

Art. 3

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte degli Istituti scolastici di competenza provinciale per finalità curricolari sarà garantito, senza interferenze e limitazioni, compatibilmente con le iniziative di carattere turistico sportivo che si svolgeranno nel Comune e previa autorizzazione del Dirigente scolastico interessato, per tutto il periodo di validità del presente accordo, sulla base del fabbisogno quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre" di cui al successivo art. 11. Per un efficace utilizzo della struttura in orario extrascolastico spetterà al Comune stilare, entro il 31 agosto di ogni anno, il calendario provvisorio di uso della palestra ed entro il 31 ottobre, il calendario definitivo, sulla base delle disponibilità temporali non interferenti con gli orari di utilizzo scolastico e con validità fino al 31 luglio dell'anno successivo.

Copia del calendario dovrà essere inviato, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua predisposizione, al Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica della Provincia e contenere, relativamente ad ogni stagione sportiva:

- l'elenco delle società fruitrici con indicazione dei turni e delle fasce orarie loro riservate;
- il nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico del rappresentante di Società o Gruppo Sportivo che sarà responsabile, nei confronti della Provincia e del Comune per quanto di rispettiva competenza:
 - a) del corretto uso dei locali e dei beni di proprietà da parte delle persone che accederanno alle aree interne ed alle strutture della scuola;
 - b) della sicurezza dei locali e dei beni di proprietà della Provincia nelle fasce di utilizzo assegnate.

Provincia e Comune si impegnano ad osservare e a far osservare a tutti i fruitori degli impianti il *"Regolamento utilizzo impianti sportivi provinciali e comunali presenti nei comuni distrettuali. Norme di comportamento obbligatorie in capo agli istituti scolastici e alle società sportive"* allegato al presente accordo come parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Il concessionario e gli assegnatari dell'utilizzo della palestra in uso extrascolastico non possono accedere agli ambienti ed alle strutture scolastiche non oggetto della concessione a garanzia della segretezza di documenti di archivio o d'ufficio.

E' fatta comunque salva la possibilità di accesso alle utenze di servizio della palestra.

Art. 5

La Provincia si riserva il diritto di utilizzo dell'impianto oggetto di concessione in occasione di specifiche iniziative e senza incidere su eventuali utilizzi per manifestazioni già programmate.

In questo caso la Provincia è tenuta a comunicare all'Ente concessionario le giornate e/o gli orari di utilizzo con congruo anticipo.

Art. 6

Sono in capo al Comune la custodia, pulizia, apertura e chiusura della palestra e degli ingressi all'area scolastica entro cui si trova la palestra, durante gli orari

d'uso extrascolastico, in modo diretto oppure ricorrendo a terzi, secondo le vigenti norme di Legge o affidando tali compiti a Società o Gruppi utilizzatori. In quest'ultimo caso le eventuali convenzioni, o accordi scritti, dovranno essere trasmessi in copia al concedente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla loro sottoscrizione.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario ed i propri collaboratori o società e gruppi sportivi affidatari dei servizi di cui al presente articolo. La Provincia individua nel Comune il suo unico proprio interlocutore.

Art. 7

Gli impianti sportivi ed i relativi locali di servizio dovranno essere lasciati in perfette condizioni di pulizia a seguito dell'utilizzo extrascolastico. Al fine del continuo mantenimento delle condizioni di pulizia dei locali, il concessionario e l'Istituto scolastico dovranno accordarsi direttamente sulle modalità organizzative.

Art. 8

Il personale di custodia impiegato dal concessionario durante l'uso delle strutture, è responsabile dell'osservanza di quanto contenuto nella presente convenzione anche per quanto attiene al successivo art. 13.

Solo il personale di custodia dovrà essere dotato delle chiavi di accesso all'impianto. In presenza di danni rilevati prima, durante o dopo l'utilizzo dei locali, in orari extrascolastici, solo il personale di custodia dovrà stilare apposito verbale dell'accaduto e trasmetterlo tempestivamente ai competenti uffici del Comune e della Provincia.

Art. 9

Per i danni arrecati agli impianti da parte degli assegnatari designati dal concessionario, questi risponderà direttamente alla Provincia e dovrà pagare gli oneri per gli interventi di ripristino che saranno eseguiti d'intesa con il Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia. In tali casi, il Comune può valutare di revocare l'affidamento della gestione alle Società o Gruppi Sportivi, prevedendolo in apposita clausola negli atti di concessione d'uso.

Allo stesso modo, la Provincia dovrà farsi carico dei danni arrecati dagli Istituti Scolastici agli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 10

Annualmente, entro il mese di giugno, il Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica della Provincia provvederà a comunicare al Comune concessionario i costi annuali delle utenze relative all'anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo in orario extrascolastico degli impianti sportivi concessionati, calcolate sulla base del calendario di utilizzo di cui all'art. 3.

Il versamento degli oneri economici, da parte del concessionario alla Provincia, validati dallo stesso sulla base dei propri registri di presenza, dovrà avvenire entro due mesi dal ricevimento del consuntivo dei costi annuali delle utenze.

Art. 11

L'utilizzo da parte di Istituti scolastici di competenza provinciale di impianti sportivi di proprietà comunale dovrà essere concordato prima dell'inizio di ogni anno scolastico dagli Istituti interessati con il Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica della Provincia sulla base del fabbisogno quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre" e autorizzato dal Comune e non potrà, di norma, superare il monte ore che in quella sede verrà stabilito. Inoltre, il Comune interessato, entro il mese di giugno, dovrà fornire il quadro dei costi annuali sostenuti per le utenze relative all'anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo concordato ad inizio di ogni anno scolastico. Il Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica della Provincia provvederà, entro due mesi dal ricevimento del consuntivo degli oneri di gestione, al versamento al Comune degli oneri stessi.

Il conteggio dei costi annuali delle utenze imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo, dovrà essere effettuato con riferimento all'anno solare.

Tutte le richieste di utilizzo di impianti sportivi comunali individuati come sopra per l'utilizzo scolastico e che non rientrino nel monte ore concordato ad inizio anno scolastico, dovranno essere concordate dagli istituti interessati con il Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica della Provincia e autorizzate dal Comune e i relativi costi saranno calcolati con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

Al di fuori del monte ore concordato prima di inizio anno scolastico, possono essere previsti anche utilizzi occasionali di impianti sportivi di proprietà comunale diversi dalle palestre (ad es. campi da calcio, pista di atletica leggera, piscina, campi da tennis ecc). L'uso sarà di volta in volta concordato con il competente ufficio comunale con richiesta scritta corredata di autorizzazione della Provincia. Il corrispettivo dell'utilizzo dovrà essere erogato dalla Provincia al Comune sulla base delle tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi comunali che saranno comunicate alla Provincia stessa entro il 31 agosto di ogni anno.

Le entrate derivanti dall'applicazione di tariffe orarie per l'utilizzo extrascolastico saranno introitate dal concessionario sulla base del tariffario determinato annualmente dal Comune.

Art. 12

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di proprietà provinciale, finalizzati a mantenere in efficienza gli stessi per l'attività scolastica, sono a carico della Provincia.

Il Comune, in qualità di concessionario, potrà, inoltre, eseguire opere o interventi sia rivolti al buon stato di conservazione degli impianti, sia conseguenti a sopraggiunte esigenze, previa autorizzazione scritta del Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia, definizione degli oneri sostenuti e loro imputazione. I lavori dovranno svolgersi sotto la direzione e sorveglianza dello stesso servizio provinciale. Le spese sostenute per i lavori di manutenzione autorizzati ed effettuate dal Comune, verranno riconosciute dalla Provincia in sede di rendicontazione annua.

Art. 13

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi riconducibile all'utilizzo extrascolastico della palestra.

Il Comune, in qualità di concessionario, dovrà provvedere alla copertura assicurativa relativa allo svolgimento di attività sportive che prevedano l'utilizzo delle strutture e degli impianti all'interno delle aree di proprietà provinciale, in giorni ed orari extrascolastici.

Il concessionario è sollevato da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi per l'utilizzo scolastico degli impianti di sua proprietà.

Art. 14

La Provincia, in qualità di concedente, attraverso i propri uffici competenti, si riserva nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, di effettuare controlli utili alla verifica dell'applicazione del presente accordo e delle condizioni delle strutture.

Art. 15

Valgono le previsioni comportamentali esplicitate nel dettaglio dall'allegato *"Regolamento utilizzo impianti sportivi provinciali e comunali presenti nei comuni distrettuali. Norme di comportamento obbligatorie in capo agli istituti scolastici e alle società sportive"*.

Sarà inoltre interdetto l'accesso di mezzi privati all'interno dell'area scolastica, qualora recintata e dotata di appositi parcheggi esterni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso; in tal caso il transito nell'area di pertinenza scolastica è consentito solo ai pedoni.

Art. 16

Il numero di persone a cui è consentito l'accesso negli spazi riservati non potrà superare il limite massimo fissato dal certificato di agibilità, fatta salva la possibilità di deroga per eventi occasionali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il Comune e le Società sportive, per le fasce di loro utilizzo, dovranno attuare quanto disposto all'Art. 19, D.M. 18.3.1996: "Gestione della sicurezza" e quanto previsto nella stessa materia dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 17

La predisposizione di strutture ed impianti permanenti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi e strisce luminose, ecc.) è subordinata all'autorizzazione della Provincia.

Il Comune, in qualità di concessionario, o chi per esso, è tenuto a provvedere, in proprio, a tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Art. 18

Il Comune, in qualità concessionario, dovrà affiggere all'interno dei locali avvisi scritti in ordine alle norme comportamentali innanzi richiamate.

Art. 19

La mancata osservanza di una o più condizioni previste dal presente accordo e dall'allegato "Regolamento" potrà essere causa di revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione. Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dal presente accordo prima della scadenza del termine comunicando la decisione con preavviso di tre mesi e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso posta elettronica certificata.

Art. 20

Per eventuali iniziative di carattere extrasportivo, da effettuarsi all'interno della palestra annessa agli Istituti scolastici di competenza provinciale oggetto della presente convenzione, il Comune, in qualità di concessionario, dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione alla Provincia la quale si riserva di concederne l'utilizzo a proprio insindacabile giudizio.

p. il Comune di Guastalla
La Responsabile del Settore
Cultura, Turismo, Sport

p. la Provincia di Reggio Emilia
Il Dirigente del Servizio
Sicurezza sismica, edilizia e
programmazione scolastica

**“*REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI E COMUNALI
PRESENTI NEI COMUNI DISTRETTUALI*”**
**NORME DI COMPORTAMENTO OBBLIGATORIE IN CAPO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E
ALLE SOCIETA' SPORTIVE”**

1. Per accedere ai locali dell'impianto sportivo è obbligatoria la presenza di un Responsabile, individuato nel docente di scienze motorie di riferimento in caso di utilizzo scolastico e nell'allenatore o nel dirigente della società sportiva in caso di utilizzo extrascolastico, il quale dovrà garantire adeguata sorveglianza unitamente al rispetto delle modalità di utilizzo e delle norme comportamentali sotto elencate.
2. All'interno dell'impianto non possono essere installate strutture fisse, né attrezzature che comportino una riduzione dello spazio di gioco disponibile; non possono inoltre essere spostate o smontate le attrezzature presenti senza preventiva autorizzazione.
3. L'accesso all'impianto deve avvenire con materiale idoneo come, a titolo di esempio, scarpe con suola in gomma, bianche e pulite. Non è ammesso l'accesso alla palestra direttamente dagli spazi sportivi esterni (es. campi da calcio), se non previo cambio di calzature.
4. L'uso di attrezzature temporanee da parte dei soggetti fruitori è limitato ad oggetti non deperibili e non trasportabili. In caso di impianto sportivo dotato di magazzino e/o area deposito, tali attrezzature potranno essere conservate in una zona definita in accordo con il gestore, il quale comunicherà ai fruitori i modi d'uso degli stessi, secondo le disposizioni di legge in vigore, predisponendo gli spazi e concordando le forme di utilizzo.
5. In tutti i locali dell'impianto sportivo è vietato fumare.
6. È vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e nella zona del campo di gioco.
7. È obbligatorio rispettare in ogni occasione, all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste in base alla normativa vigente.
8. I fruitori dell'impianto hanno l'obbligo di tenere un comportamento civile e corretto, di utilizzare un linguaggio appropriato all'utenza, di non fare schiamazzi o rumori nelle ore notturne e, in generale, di osservare tutte le regole della buona convivenza.
9. La palestra e i relativi servizi dovranno essere riconsegnati al termine dell'utilizzo perfettamente puliti e con gli arredi e le attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna.
10. Tutte le responsabilità civili e penali connesse con il rispetto di tutte le disposizioni dettate in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, agibilità ex art. 80 TULPS, uso degli impianti e di ogni altro ambito normativo ed amministrativo implicato sono a carico dei soggetti utilizzatori che si dovranno fare carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

**Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo,
Manifestazioni**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 1744/2026 dell'Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo, Manifestazioni ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI CAPIDISTRETTO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E COMUNALI PERIODO 01/08/2026 - 31/07/2028 ED EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 04/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

**Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo,
Manifestazioni**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1744/2026 dell'Servizio Cultura, Beni Culturali e Archivistici, Biblioteca, Teatro, Museo, Tursimo, Manifestazioni ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI CAPIDISTRETTO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI E COMUNALI PERIODO 01/08/2026 - 31/07/2028 ED EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 03/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FARINA MARIA LUISA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005